



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere-Rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - geolocalizzazione su mezzi di trasporto Ud.14/09/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12951/2021 R.G. proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
((omissis) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

(omissis)

SRL

-intimata-



avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO (omissis) 20 depositata il 02/11/2020. ro di raccolta generale 26987/2023
Data pubblicazione 21/09/2023

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa

La (omissis) (omissis) propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata dal Garante della privacy nel giugno 2018, per il pagamento della sanzione amministrativa di 8.000,00 EUR, conseguente alla violazione degli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice privacy) per aver "omesso di provvedere alla notificazione prevista dall'art. 37 c. 1 lett. a)" in relazione all'uso di un sistema di geolocalizzazione installato sui propri mezzi di trasporto di merci su strada.

Nella resistenza del Garante l'adito tribunale di Sondrio ha accolto l'opposizione sul rilievo che il sistema di geolocalizzazione era stato fornito dalla (omissis) (omissis) (omissis), che ne aveva "autonomamente ideato e sviluppato le funzionalità (..) per poter fornire i propri servizi ai propri clienti"; mentre la (omissis) i era limitata a fornire alla (omissis) gli automezzi con gli autisti.

Su tale base, comprovata dalle deposizioni testimoniali, il tribunale ha concluso nel senso che "solo ed esclusivamente (omissis) (omissis) (omissis)" aveva gestito il sistema di geolocalizzazione, avendo a disposizione il data base.

Ha aggiunto che sempre dalla prova per testi era emerso che sebbene fossero state create le credenziali di accesso "per tutte le ditte che lavorano con (omissis) (omissis) a (omissis) on aveva mai effettuato alcun accesso e mai visualizzato i dati di geolocalizzazione "non avendo personale a ciò adibito", e che in ogni caso la creazione delle credenziali era avvenuta "in modo automatico dal parte del sistema informatico della (omissis) enza alcuna espressa richiesta in tal senso".



Per tali ragioni – ritenute “assorbenti” - ha quindi annullato l’ordinanza-ingiunzione.

Il Garante della privacy ha impugnato la sentenza (non notificata) con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

I. - Con l’unico motivo il ricorrente assume violazione e falsa applicazione degli artt. 4, primo comma, lett. f), e 28 del codice privacy, oltre che dell’art. 2, lett. d), della Direttiva 95/46-CE, perché la circostanza enfatizzata dal tribunale non esclude che la (omissis) abbia rivestito, nelle condizioni date, il ruolo di titolare del trattamento.

Difatti, avendo avuto per l’appunto la disponibilità delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione, essa stessa era divenuta titolare del trattamento di cui si discute.

II. - Il ricorso è fondato.

E’ abbastanza evidente che il tribunale di Sondrio, nel rendere la motivazione appena sopra sintetizzata, non ha compreso il problema giuridico implicato dalla controversia.

L’art. 28 del codice privacy, vigente *ratione temporis*, dispone che quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, “titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza”.

Questa Corte, con massima consolidata, va ripetendo che a fronte della norma citata il titolare del trattamento è per l’appunto la persona giuridica che in sé abbia a disposizione i dati e possa conseguentemente gestirli (v. Cass. Sez. 2 n. 18292-20, Cass. Sez. 6-2 n. 8184-14).

III. - Non poteva il tribunale escludere l’illiceità della condotta contestata alla (omissis) sulla mera e ininfluyente considerazione che il sistema di geolocalizzazione era stato alla stessa fornito dalla (omissis).



(omissis) (omissis) né poteva farlo sul rilievo che sempre la (omissis) aveva autonomamente ideato e sviluppato le funzionalità di quel sistema per la fornitura dei propri servizi.

Ciò non possiede alcuna rilevanza onde escludere in capo alla (omissis) a qualifica di soggetto titolare del trattamento dei dati.

Il punto decisivo, completamente trascurato dal tribunale, risulta di contro finanche affermato nella stessa motivazione, ed era costituito - invece - dall'aver avuto la (omissis) esercente l'attività di trasporto delle merci su strada, la messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione dei clienti.

Questa cosa di per sé rappresenta un indice significativo del fatto di essere stata trasferita su tale società la possibilità di esercitare in maniera autonoma dalla fornitrice delle credenziali quel potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento al quale allude giustappunto l'art. 28 del codice privacy. E tanto basta per fare di essa il titolare del trattamento dei dati.

IV. - La sentenza va quindi cassata.

Emergendo dalla motivazione l'esistenza di questioni assorbite, alla cassazione deve seguire il rinvio.

Il tribunale di Sondrio, designato quale giudice del rinvio in diversa composizione, rinnoverà il giudizio attenendosi al seguente principio:

- ai fini dell'art. 28 del codice privacy, titolare del trattamento dei dati personali, in caso di persona giuridica, associazione o ente, è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; ne consegue che, in caso di impresa esercente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, la messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione dei clienti è condizione sufficiente ai fini della attribuzione a tale impresa della qualificazione di soggetto titolare del trattamento dei dati.

Il tribunale provvederà anche sulle spese della fase di legittimità.



p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Sondrio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 14 settembre 2023.

Il Presidente

